

## Previdenza. Il Tar Lazio annulla le istruzioni dell'Inps Totalizzazione ante 2001

Gabriele Mastellarini  
ROMA

Il diritto alla totalizzazione dei contributi previdenziali può essere esercitato anche per i periodi antecedenti al 1° gennaio 2001. Lo spiega il Tar del Lazio, sezione distaccata di Latina (sentenza n. 1351 del 26 ottobre 2006), accogliendo il ricorso presentato da una vedova alla quale l'Inps aveva negato il cumulo dei contributi versati dal coniuge in diverse gestioni.

Secondo la direzione centrale dell'Inps, la domanda di pensione doveva essere rigettata

in applicazione della circolare n. 23 del 6 febbraio 2004 che preclude il cumulo per i periodi antecedenti il 2001. Una circolare che il Tar Lazio ha parzialmente annullato perché non conforme ai principi costituzionali. «A seguito della sentenza della Corte costituzionale n.

### I CONFINI

Per i giudici amministrativi il diritto può essere esercitato anche per periodi antecedenti alle previsioni dell'ente

61/1999, s'è aperto nell'ordinamento di settore un vuoto normativo che l'articolo 71 della legge 388/2000 ha colmato con riguardo a tutti i rapporti non ancora esauriti alla data della sua entrata in vigore». La Consulta ha stabilito la possibilità di cumulo o di ricongiunzione, senza fissare nessun limite di tempo, mentre l'Inps avrebbe "limitato" questo diritto apponendo un termine ben preciso. Molto importante anche l'articolo 71 della 388/2000 che consente la totalizzazione — successivamente abrogata dal decreto legislativo

42/2006 — ma si applica solo per le domande presentate prima del 3 marzo 2006, data di entrata in vigore del nuovo sistema pensionistico.

Il Tar Lazio (presidente Franco Bianchi, relatore Giuseppe Rotondo) ha ritenuto la circolare Inps illegittima «nella parte in cui stabilisce che il diritto della totalizzazione può essere utilmente esercitato per i decessi verificatisi dopo il primo gennaio 2001. Ne consegue che il relativo diritto può essere esercitato anche con riguardo a situazioni maturate anteriormente all'entrata in vigore del citato articolo 71, purché non esaurite alla medesima data o a quella di presentazione dell'istanza». Accolta, dunque, la posizione della vedova, il cui marito era deceduto

nel novembre 1998, che aveva presentato regolare domanda di pensione ai superstiti il 18 settembre 2001, chiedendo il cumulo degli emolumenti versati in diverse gestioni.

Sono stati i giudici a riconoscere il diritto ad avvalersi dei periodi contributivi pregressi, come alternativa alla ricongiunzione operosa. Questa facoltà era stata sancita dal decreto legislativo 509/1994 che consente il cumulo dei contributi posseduti presso diverse casse, qualora tali periodi, separatamente considerati non avessero soddisfatto i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. Una facoltà che opera anche in favore dei superstiti se l'assicurato è deceduto prima del compimento dell'età pensionabile.